

## Fatturazione elettronica

### Le risposte delle Entrate

Il documento creato con strumenti informatici, ma privo, fin dall'origine, del riferimento temporale e della firma digitale, ai fini delle disposizioni fiscali è da considerare come un documento analogico, per la cui esistenza è necessario la materializzazione su di un supporto fisico.

Soltanto a seguito della **materializzazione** il documento potrà considerarsi giuridicamente esistente e rilevante ai fini delle disposizioni tributarie.

Lo ha ribadito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 158/E/2009, che raccoglie le risposte ai quesiti avanzati da Assinform in materia di **digitalizzazione della documentazione fiscale**.

Per assumere rilevanza ai fini tributari, infatti, i documenti informatici (oltre ad avere la forma di documenti statici ed immutabili) devono essere emessi con:

- riferimento temporale;
- sottoscrizione elettronica.

I requisiti devono essere presenti fin dal momento dell'emissione del documento, con la conseguenza che il documento che non li presenta dall'origine deve essere considerato come un **documento analogico** formato tramite strumenti informatici, da materializzare su un supporto fisico per essere considerato giuridicamente esistente ai fini delle disposizioni tributarie.

La materializzazione su supporto fisico (e, in particolare, la stampa su carta) sono, dunque, **adempimenti ineludibili** ai fini dell'esistenza stessa del documento formato tramite strumenti informatici ma carente del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata.

Gli ulteriori chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate riguardano:

□ •

la **conservazione sostitutiva** di documenti creati con strumenti elettronici non aventi le caratteristiche dei documenti informatici - ferma restando la necessità della materializzazione su supporto fisico dei documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie, formati tramite strumenti informatici, ma non aventi, fin dall'origine i requisiti dei documenti informatici, per la loro conservazione si potrà procedere all'acquisizione della relativa immagine tramite il processo di **generazione dello spool** (o rappresentazione grafica) **di stampa**, a condizione che l'immagine così acquisita rispecchi in maniera **fedele, corretta e veritiera** il contenuto rappresentativo del documento; l'immagine deve essere memorizzata su di un supporto di cui sia assicurata la leggibilità nel tempo, con garanzia dell'ordine cronologico e senza soluzioni di continuità;

□ •

il **riferimento temporale** per i documenti informatici rilevanti ai fini tributari - tutti i documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie (compresa, quindi, anche la **fattura elettronica**) devono presentare il riferimento temporale;

□ •

il **termine per la conservazione** delle fatture elettroniche - si conferma quanto affermato con la circolare n. 45/E/2005: «il processo di conservazione delle fatture elettroniche [deve] essere operato entro i **quindici giorni dal ricevimento/emissione delle stesse**»;

□ •

**l'invio dell'impronta** dell'archivio informatico oggetto di conservazione - l'adempimento (da assolversi entro il quarto mese successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali) risponde all'esigenza di garantire l'immodificabilità dell'archivio e dei documenti che lo compongono e, in quanto tale, non può essere sostituito da altro più agevole e meno gravoso.

*Agenzia delle Entrate, risoluzione 15/06/2009, n. 158/E*